

Tribunale di Roma - Sezione 17 civile - Sentenza 14 febbraio 2020 n. 3318

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZ. DICIASSETTESIMA

Nella persona del Giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 50742/2017 vertente tra

(...), (...), (...) e (...), elettivamente domiciliati in Firenze, Viale (...), presso lo studio dell'avv. Ma.D'A., che li rappresenta e li difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione

attori

E

(...) Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti La.Pi. e Ma.Ma., giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Viale (...)

convenuta

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 6 luglio 2017, (...), (...), (...) e (...) convenivano in giudizio la (...) Ltd per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a causa della cancellazione delle rispettive prenotazioni del volo EK0097 del 18 aprile 2016.

Gli attori deducevano che, avendo prenotato un volo A/R Roma-Dubai (numero prenotazione (...)) per trascorrere alcuni giorni di vacanza negli Emirati Arabi Uniti, due giorni prima del ritorno, il 16 aprile 2016, ricevevano una mail "reminder" di conferma della prenotazione, con i dettagli del volo e le istruzioni per il check-in. Il 18 aprile 2016, giunti all'aeroporto di Dubai circa due ore prima della partenza prevista, (...) avrebbe negato loro l'imbarco, poiché nessuna prenotazione era più presente, a loro nome, nel sistema di registrazione informatico. La compagnia aerea, inoltre, si sarebbe rifiutata di sistemarli sullo stesso volo, sia in classe Economy, essendo ormai esauriti i posti di tale classe, sia in classe Business, e ciò non solo gratuitamente, ma anche ove i viaggiatori avessero effettuato un upgrade al desk, pagando soltanto la differenza di prezzo rispetto ai biglietti già prenotati. (...) si sarebbe rifiutata, altresì, di sistemarli su un altro volo.

Gli attori sarebbero stati allora costretti ad acquistare quattro nuovi biglietti in classe Business, sul medesimo volo EK0097, per poter fare rientro a Roma e non perdere la coincidenza con altre tratte già prenotate per raggiungere Caltanissetta.

Tale inconveniente avrebbe cagionato loro, oltre al danno economico, un pregiudizio di natura morale, in relazione al timore di rimanere in terra straniera più del previsto, col rischio di non raggiungere la Sicilia, e ciò con particolare riferimento all'anziana signora (...).

Tornati in Italia, gli attori inoltravano, tramite apposito formulario on line, una richiesta di rimborso che veniva respinta dalla compagnia sulla base dell'assunto per cui i biglietti erano stati regolarmente utilizzati.

I signori (...), (...) e (...) chiedevano allora il risarcimento del danno patrimoniale costituito dal prezzo dei quattro biglietti, pari ad Euro 2856,00 per tre biglietti, più Euro 946,96 per il quarto, e di quello non patrimoniale, nella misura di Euro 1.000,00 per ciascuno, per un totale di Euro 7.802.96 o altra somma da valutarsi secondo equità.

Si costituiva in giudizio la (...) Ltd, negando la fondatezza delle pretese attoree.

Parte convenuta deduceva, segnatamente, l'inoltro, da parte della compagnia aerea, agli odierni attori di un messaggio promozionale contenente l'offerta di upgrade del volo, da classe Economy a classe Business, a prezzo ridotto. I viaggiatori, tuttavia, non procedendo alla digitazione degli estremi della carta di pagamento, non completavano l'upgrade. Questo passaggio avrebbe determinato una divergenza tra quanto prenotato -cioè, a detta della convenuta, il volo ormai aggiornato in classe Business -e i titoli di viaggio. Avendo registrato due prenotazioni sullo stesso segmento di volo, il software della compagnia avrebbe inevitabilmente cancellato la prenotazione più risalente.

A detta di (...), gli attori si sarebbero rifiutati di pagare la differenza di tariffa per volare in classe "(...)" sullo stesso volo ovvero di essere sistemati su altro volo dello stesso giorno o dell'indomani, decidendo invece liberamente di pagare la differenza per viaggiare in Business class sul volo originariamente prenotato.

Alla prima udienza dell'8 marzo 2018, su concorde richiesta delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI c.p.c.

All'udienza dell'8 maggio 2019 il giudice formulava proposta transattiva ex art. 185-bis c.p.c., proponendo al convenuto il pagamento omnia a favore degli attori della somma di Euro 600,00 complessivamente determinata sulla base della differenza di prezzo del volo, comprensiva di indennizzo di legge e spese legali, rinviando all'udienza del 27 giugno 2019.

La proposta transattiva veniva, a verbale, accettata dagli attori, ma non da (...), sicché la causa veniva spedita in decisione.

All'udienza del 13 novembre 2019 le parti precisavano le conclusioni richiamandosi agli atti e la causa veniva trattenuta in decisione.

La pretesa attorea merita di essere accolta soltanto parzialmente.

La conclusione dell'acquisto del titolo di viaggio on line si perfeziona con la conferma telematica dell'accettazione dell'ordine trasmesso dal cliente (Sez. Un., ord. n.18257 del 2019, Rv 639710 - 01), secondo lo schema tradizionale dell'incontro delle volontà delle parti descritto all'art. 1326 c.c.

A ben vedere, tuttavia, il cliente riceve la conferma della prenotazione dopo il pagamento, sicché il contratto viene da questi eseguito prima che venga a conoscenza della risposta della compagnia: ritenendo applicabile lo schema di cui all'art. 1327 c.c., il perfezionamento del contratto coincide con il pagamento.

Nei contratti telematici l'utente di internet è comunque libero, sino al momento in cui riceve la conferma della prenotazione ovvero, per la seconda delle ricostruzioni prospettate, sino a quando non provvede all'inserimento on line degli estremi della carta di pagamento, di selezionare le precedenti opzioni per modificarle (nelle schermate relative alla c.d. offerta telematica) ovvero di uscire dalla relativa "finestra" senza concludere il contratto.

Nell'odierna controversia, gli attori non solo non hanno ricevuto alcuna (seconda) conferma di prenotazione in seguito al tentativo di aggiornamento della classe di volo, ma non hanno neppure effettuato il pagamento.

Pur avendo intrapreso la procedura telematica di c.d. upgrade dei loro biglietti di ritorno, relativi al volo (...) Dubai-Roma Fiumicino del 18 aprile 2016, i viaggiatori non perfezionavano il pagamento, confidando, correttamente, nella perdurante validità della originaria prenotazione.

Non avendo concluso il pagamento dell'upgrade, l'originario contratto rimaneva, infatti, immutato.

Come risulta dai documenti allegati, la spesa ingiustamente sostenuta corrisponde soltanto alla differenza di prezzo tra gli originali biglietti in Economy class e quelli in Business class, emessi al desk dopo che ivi si perfezionava, il giorno stesso della partenza, l'upgrade.

I biglietti emessi da (...) al desk il 18 aprile 2016, allegati dagli attori, recano il codice (...) relativo alla prenotazione originaria e, sotto la voce "Additional information", la dicitura "Check-in Reward Upgrade".

È dalla stessa missiva inoltrata il 25 giugno 2016 dall'Avv. (...) (doc. n.2, allegato alla comparsa di risposta) che risulta che gli odierni attori, per effettuare il viaggio di ritorno, hanno dovuto pagare il solo passaggio dalla classe Economy alla classe Business per gli stessi biglietti già acquistati e non quattro nuovi biglietti.

Sul piano delle fonti applicabili, occorre rilevare che il Regolamento CE 261 del 2004 trova applicazione nei confronti anche del vettore aereo non comunitario, purché provveda al trasporto di viaggiatori in partenza da uno Stato Membro verso uno Stato Terzo (art. 3, 1, lett. a) e b) e 5 Reg.cit.). Nell'ipotesi di vettore non comunitario in partenza da uno Stato Terzo, a destinazione di uno Stato Membro dell'UE, invece, trova applicazione la sola Convenzione di

Montréal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 10 gennaio 2004, n. 12, salva comunque l'operatività delle norme di diritto interno.

I massimali di risarcimento stabiliti nella Convenzione di Montréal si riferiscono sì al danno genericamente inteso, cioè tale da includere tanto il danno materiale, quanto il danno morale (come ribadito da Corte di Giustizia UE, in C-63/09, W. c. C. SA), ma sono destinati ad operare per le fattispecie descritte al Capitolo III della Convenzione medesima, cioè per le sole ipotesi di morte e lesioni dei passeggeri, danni ai bagagli, danni alla merce, danni da ritardo.

La Convenzione non disciplina, invece, il danno da inesecuzione del contratto.

Nell'odierna controversia viene in rilievo un mero danno da inadempimento contrattuale, sub specie di inesatto adempimento: la (...) ha ingiustificatamente cancellato l'originaria prenotazione, a causa di un errore informatico, eseguendo poi la prestazione ivi prevista, avendo gli attori comunque viaggiato sul volo EK0097, ma con modalità diverse: in classe Business, la sola ormai disponibile, e a un prezzo più elevato.

Ai sensi degli artt. 1218 e 1681 c.c., dunque, la (...) è responsabile dell'ingiustificato esborso sopportato dagli attori.

Non anche, però, dell'asserito danno morale che costoro avrebbero patito a causa del disagio.

Non si tratta, infatti, di un danno da vacanza rovinata, né tantomeno un pregiudizio psicologico rilevante e grave, in violazione di un diritto fondamentale, può ritenersi essere derivato dall'accaduto, proprio perché i Signori (...), (...) e A. non sono stati costretti a soggiornare più del previsto a Dubai: non si vede in cosa consista il grave patema d'animo per gli attori, i quali hanno potuto comunque viaggiare sul volo originariamente prenotato, sia pure ad un prezzo diverso, facendo così ritorno in Italia nel rispetto degli originari programmi.

Per quanto concerne la liquidazione del danno, sono agli atti sub. 3 n. 4 ricevute di acquisto di biglietti dal costo di Euro 819,00 ciascuna, per un totale di Euro 3.276,00. Tale voce di danno è sufficiente a coprire l'esborso sostenuto da parte attrice per la riemissione dei biglietti. Indifferente appare la circostanza per cui tale somma abbia costituito il costo di acquisto di nuovi biglietti o la differenza di prezzo rispetto ai biglietti precedentemente acquistati.

Le spese di giudizio seguiranno la soccombenza e subiranno un innalzamento nei limiti massimi della fascia in ragione del comportamento processuale di parte convenuta e del suo rifiuto di addivenire ad una definizione proposta dal giudice, risulta peraltro più conveniente dell'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 50742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, così provvede:

- rigetta la domanda attorea quanto al danno non patrimoniale;

- condanna (...) Ltd al pagamento di Euro 3.802,96;

- condanna (...) Ltd alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, per complessivi 2.430,00 di cui euro Euro 405,00 per la fase introduttiva del giudizio e di studio, Euro 810,00 per la Fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 810,00 per la Fase decisionale, Iva al 22%, spese generali e CPA.

Così deciso in Roma il 12 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.